



IN QUESTA EDIZIONE

1. La conferma del bonus "industria 4.0" entro il 17/07/2025
2. Anche i lavoratori autonomi deducono le spese di rappresentanza solo se sostenute mediante mezzi tracciabili

1

La conferma del bonus "industria 4.0" entro il 17/07/2025

Per soggetti IVA

Le imprese che hanno già inviato le prenotazioni del bonus "industria 4.0" con i vecchi modelli hanno tempo fino al 17/07/2025 ai fini di trasmettere le comunicazioni confermate degli investimenti 2025. In sostanza, le imprese che hanno inviato la comunicazione entro il 15/05/2025 a prenotazioni di investimenti/credito d'imposta 2025, utilizzando la modulistica precedente (modulistica ex DM 24/04/2024), devono reinviare – entro il 17/07/2025 - la comunicazione nella forma del nuovo modello, a conferma della precedente prenotazione, ai fini di mantenere la priorità nell'ordine cronologico con il quale verranno assegnati i relativi crediti fiscali, barrando, nel frontespizio del nuovo modello, la casella "è collegata alla precedente comunicazione preventiva ex DM 24/04/2024" e inserendo il codice CIBS della precedente trasmissione; in assenza di tale rinvio si perde il diritto a tale agevolazione. In seguito alla nuova comunicazione verrà rilasciata una ricevuta contenente la conferma del credito prenotato. Entro 30 giorni dalla data dell'invio della prenotazione mediante il nuovo modello dev'essere inviata la comunicazione circa l'avvenuto pagamento dell'acconto nella misura del 20%. Ad intervenuto completamento dell'investimento e comunque entro i termini prescritti dev'essere inviata la comunicazione di completamento del relativo investimento. Imprese che entro il 2024 hanno ordinato i beni di investimento e hanno pagato almeno il 20% di acconto per essi, non devono confermare tale prenotazione mediante il nuovo modello, in quanto essi continueranno ad utilizzare la modulistica del 2024; per essi basta la comunicazione

preventiva e la comunicazione di completamento secondo i modelli del DM 24/04/2024. Facciamo presente che la compensazione dei crediti derivanti dagli investimenti 4.0 avviene con il codice tributo 6936 relativamente agli investimenti con ordine ed acconto effettuato entro il 31/12/2024 (con prenotazione preventiva e poi comunicazione di avvenuto completamento), mentre avviene con il codice tributo 7077 per quelli soggetti alla nuova procedura (con prenotazione preventiva/comunicazione circa l'avvenuto pagamento dell'acconto di almeno il 20%/comunicazione di avvenuto completamento).

Riassumendo in forma tabellare:

Quando	Cosa comunicare	Per chi	Note
Entro il 31/01/2026	Comunicazione preventiva degli investimenti programmati	Tutte le imprese che intendono usufruire del credito d'imposta su investimenti 2025	L'ordine cronologico determina la priorità nell'assegnazione del credito fiscale
Entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva	Comunicazione a conferma del pagamento di almeno il 20% di acconto	Imprese che hanno inviato la comunicazione preventiva	Obbligatoria anche nel caso del leasing (conta il contratto di leasing)
Entro il 31/01/2026	Comunicazione di completamento	Imprese che hanno concluso l'investimento entro il 30/12/2025	Necessaria ai fini di sbloccare il credito utilizzabile in compensazione
Entro il 31/07/2026	Comunicazione di completamento	Imprese che hanno concluso l'investimento entro il 30/06/2026	Necessaria ai fini di sbloccare il credito utilizzabile in compensazione
Entro 30 giorni dall'apertura della nova piattaforma (17/07/2025)	Comunicazione nella forma del nuovo modello	Imprese che avevano già inviato la comunicazione via PEC/Siad ma senza di pagare l'acconto di almeno il 20% entro il 2024	Se non trasmessa entro i 30 giorni (17/07/2025), si perde la priorità nell'ordine cronologico

Ricordiamo che le risorse messe a disposizione ai fini del credito d'imposta 4.0 sono limitate e spettano alle imprese secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni di tale credito fiscale; in primis godranno di questo credito le imprese che - entro il 2024 - hanno già inviato la prenotazione del credito d'imposta e hanno già pagato almeno il 20% di acconto per l'investimento, seguendo poi gli altri richiedenti in ordine cronologico.

Anche se alla data odierna il plafond di Euro 2,2 miliardi è già stato superato, si consiglia comunque di continuare ad inserire le domande sul portale dato che:

- per le prenotazioni già effettuate su modulo vecchio, che vanno dunque ripresentate entro il 17/07/2025 (si veda sopra), i fondi dovrebbero essere comunque disponibili;
- le immissioni di domande preventive vengano in genere da tutti arrotondate abbondantemente per eccesso, allora potrebbe essere che in sede di inserimento della domanda consuntiva si liberano nuovi fondi;
- il plafond di Euro 2,2 miliardi potrebbe venire alzato per effetto dell'immissione di fondi statali aggiuntivi.

2

Anche i lavoratori autonomi deducono le spese di rappresentanza solo se sostenute con mezzi tracciabili

Per soggetti IVA

Ci colleghiamo a riguardo al punto tre della nostra precedente newsletter n. 17/2024, nella quale abbiamo trattato la tracciabilità delle spese di trasferta e delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese.

Con le novità intravvenute nel corso del 2025, in particolare mediante il decreto del Consiglio dei ministri del 12/06/2025 che inserisce un periodo nel comma 2 dell'art. 54-septies DPR 917/86, viene precisato che la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi è dunque anche ammessa solo se sostenute con mezzi tracciabili (versamenti bancari o postali, carte di credito, o con altri sistemi di pagamento tracciati). Con questa nuova disposizione il regime fiscale delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi diviene equipollente a tale riguardo con quelle sostenute dalle imprese.

Circa la definizione delle spese di rappresentanza può essere d'aiuto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2009 che è scaricabile dal seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/300575/Circolare+34+del+13+07+2009_circ+n+34E+del+13+luglio+2009+ 2 .pdf/789759bc-eb18-ff5c-2e03-c2f5d029b187

Per qualsiasi informazione in merito a questa tematica siamo a disposizione.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

